



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Benedetta Boero,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **594/2024** promossa da:

Parte_1 , (**C.F._1**), assistito e difeso dall'avv. GOBIO CASALI PIETRO, giusta delega in atti;

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (**C.F._2**), assistito e difeso dall'avv. MORSELLI PAOLO;

Controparte_2 (**C.F._3**), assistito e difeso dall'avv. MORSELLI PAOLO.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“Nel merito:*

*A) Accertare e dichiarare la responsabilità di **Controparte_1** titolare dell'omonima ditta individuale, e di **Controparte_2** - in solido tra loro o in subordine in via alternativa - nella determinazione dell'infortunio subito dal ricorrente **Parte_1** il 26.8.2022.*

B) *Condannare pertanto Controparte_2 e Controparte_1 - in solido tra loro o in subordine in via alternativa - al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla data dell'infortunio a quella del pagamento.*

C) *Con vittoria di spese, oltre a Cpa, Iva e rimborso 15% ex art. 2 d.m. 55/14".*

Per parte convenuta: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, respinta ogni contraria istanza o eccezione:*

IN VIA PRINCIPALE:

Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel corso del presente giudizio

Con vittoria di spese e compensi di causa

IN VIA SUBORDINATA

Qualora i signori Controparte_1 e Controparte_2 fossero ritenuti responsabili solidalmente o in via alternativa dei danni asseriti dall'attore, determinare gli stessi nella misura del giusto e del provato anche nell'ipotesi di responsabilità concorsuale rispetto all'attore.

Con vittoria di spese e compensi di causa”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente, premesso di essere dipendente della ditta di autotrasporti Saterco di Toller, in qualità di autista, deduceva: a) che il 26.8.2022 si recava a Gonzaga presso la ditta individuale di Controparte_1 con un camion con rimorchio della ditta Saterco, affinché quest'ultimo caricasse delle rotoballe di fieno che dovevano essere trasportate in altro luogo; b) che in tale occasione subiva un infortunio mentre Controparte_2 – figlio di Controparte_1 – caricava le rotoballe sul rimorchio del camion tramite sollevatore telescopico con pinze; c) che, in particolare, Controparte_2 nel caricare le rotoballe ne faceva cadere fuori dal rimorchio una che schiacciava il petto del ricorrente, nonostante avesse chiesto di sospendere le manovre perché doveva recarsi dietro al baule del rimorchio a prendere delle cinghie necessarie a fissare il carico; d) che dalla postazione del sollevatore Controparte_2 non vedeva dove si trovava il ricorrente e non si curava della sua posizione, tanto che inizialmente non si accorgeva del fatto che era stato colpito; e) che a causa dell'infortunio riportava una lesione da strappamento dei vasi ileocolici e rami mesenterici superiori condizionanti emoperitoneo; una frattura scomposta di perone destro; fratture costali multiple; una frattura dello sterno; una frattura della scapola sinistra; f) che, in particolare, a seguito

dell'infortunio era stato ricoverato in ospedale per 27 giorni, subendo tre interventi, e, successivamente, restava 60 giorni presso una casa di cura per trattamenti fisioterapici, con assenza dal lavoro sino al 30.6.2023 come certificato dall'CP_3 che aveva riconosciuto la somma complessiva di € 12.662,02 quale indennità temporanea lavorativa e, successivamente, una rendita per menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 31%.

Parte ricorrente, in particolare, chiedeva il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del D.lgs. 81/2008, disposizioni dettate anche a tutela dei terzi, sottolineando che Controparte_1 avrebbe dovuto adottare prassi standardizzate di sicurezza per il carico delle rotoballe di fieno e verificare che fossero effettivamente impiegate dai propri preposti, mentre il giorno dell'infortunio non era presente né aveva adeguatamente formato il figlio CP_2 sull'utilizzatore del sollevatore telescopico e sulle misure di sicurezza. Conseguentemente, anche a prescindere dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro doveva ritenersi responsabile del fatto colposo del suo preposto (il figlio) ex artt. 1228 e 2049 c.c., per cui Controparte_1 avrebbe dovuto rispondere *ex lege* della manovra scorretta compiuta dal figlio CP_2, che coadiuvava il padre nei lavori agricoli e nelle operazioni di carico delle rotoballe.

Inoltre, parte ricorrente, sottolineava anche la sussistenza di responsabilità in capo a Controparte_2 ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c.. Rilevava, inoltre, la violazione da parte del preposto degli artt. 19 e 20 D.lgs. 81/08, gli artt. 182 e 186 d.p.r. 547/55, ora trasfusi nell'allegato 6 del D.Lgs. 81/08 e, comunque, la pericolosità della manovra posta in essere essendo a conoscenza del fatto che il ricorrente si trovava nei paraggi per estrarre le cinghie dal cassone e doveva quindi essere particolarmente prudente, mentre non gli aveva mai detto di allontanarsi dal rimorchio. Parte ricorrente sottolineava anche che la responsabilità risultava aggravata dal fatto che CP_1 aveva tentato di caricare un numero di rotoballe superiore a quello che il rimorchio poteva contenere ed anche per questa ragione una era caduta ferendolo. Infine, parte ricorrente chiedeva di accertarsi, comunque, la responsabilità solidale dei convenuti ai sensi degli artt. 1294 e 2055 c.c. sulla base del c.d. contatto sociale.

Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale (decurtato dalle somme già emesse dall'*CP_3* e patrimoniale, nella misura e secondo le voci meglio articolate in ricorso.

2. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata, si costituivano in giudizio *Controparte_2* e *Controparte_1* eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, non sussistendo tra le parti alcun rapporto riconducibile all'art. 409 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, i convenuti deducevano: a) che il rimorchio di cui era munito il camion guidato dal *Pt_1* disponeva di barre contenitrici verticali aggiuntive sul fronte (alta 1,75 m) e sul retro (alta 1,5 m) del piano di carico costituite da tubolare in acciaio; b) che il *CP_4* da subito e di sua iniziativa dava istruzioni a *Controparte_2* dirigendo e presidiando le operazioni di carico, rappresentandoli fin da subito di affrettarsi a porre le rotoballe sul rimorchio perché doveva rincarare; c) che secondo le istruzioni impartite il *Parte_2* [...] doveva posizionare 22 rotoballe al posto delle solite 20 caricate dal collega *Persona_1* e a mano a mano che il *CP_1* inseriva le rotoballe sul rimorchio il *Pt_1* provvedeva a fissarle con l'uso di una cinghia; d) che una volta completato il carico nella fila di destra partendo dal retro del rimorchio vi era ancora da posizionare centralmente nella fila di sinistra una rotoballa e, a questo punto, il *Pt_1* si posizionava nella parte di destra per fissare l'ultima rotoballa che era solamente appoggiata sulla barra posteriore non contenitiva finendo per essere fuori sagoma; e) che durante le fasi di fissaggio con l'uso della cinghia, l'ultima rotoballa della fila di destra, che si trovava già di per sé in un equilibrio instabile, finiva per travolgere il *Pt_1* che si era posto frontalmente alla stessa; f) che al momento del sinistro il *Controparte_2* non si trovava in loco in quanto era andato a prelevare l'ultima rotoballa necessaria a ultimare centralmente la fila di sinistra; g) che tale ricostruzione trovava assoluta conferma nel verbale di sopralluogo redatto dall'at S intervenuta in cui è dato leggere che “*il Pt_1 precisamente si trovava nella parte posteriore del camion (camion che trasporta circa 20 rotoballe nel rimorchio finale) e durante l'operazione di assicurare le rotoballe una di queste cade su di lui*”; h) che, pertanto, sotto il profilo strettamente causale la condotta del tutto imprudente posta in essere dal *Pt_1* è stata l'unica e la sola circostanza atta a determinare l'evento da reputarsi ex se idonea ad escludere ogni concomitante fattore causale che dovesse essere

ritenuto ravvisabile; i) che, In conformità al documento di valutazione dei rischi relativo alla ditta Saterco, l'autista non deve posizionarsi nell'area ove avvengono le operazioni di carico dovendo restare rigorosamente all'interno della cabina, con conseguente violazione dell'art. 20 del d.lgs. 81/08; l) che, inoltre, risultava violato l'art. 164 c.2 c.d.s. che prevede che il carico non deve superare i limiti di sagoma; m) che, invece, nulla poteva essere imputato né a **Controparte_2**, munito dell'idoneo tesserino abilitativo all'uso del mezzo utilizzato e che si era subito attivato per richiedere soccorsi, né a **CP_1** [...]

Parte resistente, poi, formulava ampie contestazioni in ordine all'entità del danno richiesto.

3. Alla prima udienza, il Giudice del lavoro, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione del fascicolo a un giudice civile, non essendo mai intercorso tra le parti alcuno dei rapporti disciplinati dall'art. 409 c.p.c..

Assegnato il fascicolo ad altro Giudice, questi fissava l'udienza di comparizione delle parti e assegnava i termini ex art. 171ter c.p.c..

Con ordinanza del 10.12.2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, la CTU medica e venivano richieste all'**CP_3** le informazioni necessarie sul valore capitale della rendita riconosciuta all'infortunato.

All'udienza del 28.2.2025 veniva espletato l'interrogatorio formale di **Controparte_2**. Successivamente, a seguito del deposito della relazione peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini per le comparse conclusionali e di replica e all'udienza del 2.3.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.

§§§

4. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei seguenti termini.

5. La dinamica dell'infortunio

È circostanza pacifica che **Parte_1** fosse dipendente della ditta di autotrasporti Saterco di Toller, con mansioni di autista addetto ai servizi di trasporto (doc. 1). È altresì incontestato che il 26.8.2022 egli abbia subito un infortunio presso l'azienda agricola di **Controparte_1** dove si era recato affinché venissero caricate, sul camion con rimorchio della ditta Saterco, alcune rotoballe di fieno da trasportare altrove. È infine pacifico che una delle rotoballe sia caduta schiacciando il ricorrente.

Ciò che risulta controverso è invece la causa della caduta: secondo il ricorrente, la rotoballa è precipitata perché **Controparte_2** aveva iniziato a caricare la rotoballa centrale mentre quella posta all'estremità del rimorchio non era ancora stata fissata con le cinghie; secondo i resistenti, invece, la caduta sarebbe avvenuta durante le operazioni di fissaggio della rotoballa posta in fondo al rimorchio, e sarebbe stata determinata dallo stesso **Pt_1** mentre tirava le cinghie.

Tuttavia, la ricostruzione di parte convenuta risulta smentita dalle conclusioni dell'ATS, nelle quali si legge espressamente che *“l'infortunio è figlio di un caricamento scorretto delle rotoballe; una tale modalità di lavoro si è resa necessaria per caricare più rotoballe rispetto a quelle che il rimorchio può contenere senza andare fuori sagoma”*.

La fig. 2 della relazione ATS precisa, inoltre, che *“**Pt_1** si trovava nella parte posteriore del rimorchio per legare le rotoballe all'estremità dello stesso. Quando **CP_1** ha caricato la rotoballa centrale, la spinta di quest'ultima ha spostato il carico, facendo cadere la rotoballa all'estremità”*.

Anche le dichiarazioni rese da **Controparte_2** in sede di interrogatorio formale non possono ritenersi attendibili, poiché in contrasto con quanto dallo stesso riferito nell'immediatezza dei fatti all'ATS. In tale prima versione **CP_1** aveva infatti dichiarato che *“al momento dell'infortunio stavo caricando le rotoballe di fieno sul camion della ditta Saterco. L'autista stava legando le rotoballe sull'estremità posteriore del camion (...) non ho visto come è successo, mi sono accorto che l'autista era a terra, che si stava trascinando per farsi vedere”*. In seguito, invece, egli ha negato che l'infortunio fosse avvenuto mentre stava caricando le rotoballe, ha negato che gli fosse stato chiesto di interrompere le manovre affinché l'autista potesse prendere le cinghie e ha dichiarato di vedere il ricorrente, in evidente contraddizione con la versione resa all'ATS.

Alla luce di tali elementi, deve ritenersi provato che l'infortunio si sia verificato mentre **Controparte_2** caricava la rotoballa centrale, la quale – spostando il carico – ha determinato la caduta della rotoballa collocata all'estremità del rimorchio che ha colpito il ricorrente, come peraltro accertato dall'ATS il cui verbale ha piena efficacia probatoria e non risulta smentito dagli elementi emersi nel corso del giudizio..

6. Il nesso di causalità

Alla luce della ricostruzione della dinamica dell'infortunio, come emersa dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalla relazione dell'ATS, deve ritenersi provato il nesso causale

tra la condotta tenuta da *Controparte_2* nelle operazioni di carico delle rotoballe e l'evento lesivo occorso a *Parte_1* .

Dalla relazione ATS risulta, come sopra osservato, che l'infortunio è derivato da una modalità di carico anomala e non sicura, resa necessaria dal tentativo di collocare sul rimorchio un numero di rotoballe superiore alla sua capacità. Tale scelta operativa costituisce condotta colposa, poiché ha alterato l'equilibrio del carico, incrementando il rischio di spostamenti delle rotoballe durante la manovra. Sul punto occorre sottolineare che non è stato in alcun modo dimostrato che sia stato l'autista a richiedere di caricare più rotoballe e, in ogni caso, essendo il *CP_1* responsabile delle operazioni di carico, è quest'ultimo ad avere la responsabilità delle scorrette manovre poste in essere.

È stato proprio l'inserimento della rotoballa centrale ad aver determinato lo spostamento dell'intero carico e, conseguentemente, la caduta della rotoballa posta all'estremità, che ha colpito il ricorrente.

Si tratta di una sequenza causale logica, coerente e scientificamente plausibile, che collega in modo diretto la condotta di *Controparte_2* (carico della rotoballa centrale in presenza di carico non ancora fissato) all'evento dannoso.

Ne consegue la piena sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'operatore addetto al carico e l'infortunio occorso al ricorrente.

7. Concorso di colpa di *Parte_1*

I convenuti hanno sostenuto che l'infortunio si sia verificato esclusivamente per la condotta negligente del *Pt_1* , ovvero, in subordine, che sarebbe ravvisabile un concorso di colpa dello stesso per avere egli abbandonato la cabina del camion durante le operazioni di carico, in violazione delle prescrizioni contenute nel DVR del suo datore di lavoro, secondo cui l'autista deve rimanere nella cabina fino al completamento del carico, procedendo solo successivamente al fissaggio delle rotoballe.

Tale rilievo non può essere condiviso.

In primo luogo, la giurisprudenza consolidata afferma che, in materia di infortuni sul lavoro, il comportamento del lavoratore può integrare concorso di colpa solo quando esso si ponga come causa autonoma, imprevedibile e abnorme rispetto al procedimento lavorativo tipico e alle mansioni affidategli. Il semplice mancato rispetto di una prescrizione generale di sicurezza indica, di regola, una condotta imprudente, ma non

esclude né interrompe il nesso causale se il rischio concretizzatosi era proprio quello che il garante della sicurezza (in questo caso, l'operatore addetto al carico) aveva il dovere di governare.

Nel caso concreto, la relazione dell'ATS – ritenuta attendibile e coerente – chiarisce che il ricorrente si trovava nella parte posteriore del rimorchio per eseguire il fissaggio della rotoballa posta all'estremità del carico, operazione che è ordinaria, prevedibile e strettamente funzionale al completamento della fase di carico. Nella stessa relazione, alla spiegazione della fig. 3, infatti, si legge che “il **Pt_1** è obbligato a legare le rotoballe mano a mano che **CP_1** carica per farle entrare tutte sul rimorchio”.

Non si è dunque trattato di una iniziativa arbitraria, eccentrica o esorbitante, ma di un'attività lavorativa del tutto fisiologica e connaturata alla mansione di autista-addetto al trasporto.

In secondo luogo, la dinamica accertata dall'ATS indica che l'infortunio è derivato dal comportamento di **Controparte_2**, il quale ha proceduto a caricare la rotoballa centrale mentre la rotoballa posta all'estremità non era ancora stata fissata e l'autista si trovava in una posizione di prossimità al carico, posizione di cui egli non poteva non essere consapevole.

Non emergono, quindi, elementi idonei ad attribuire alla condotta del ricorrente efficacia causale autonoma o assorbente. **Pt_1** stava eseguendo un'ordinaria attività di fissaggio del carico, pienamente prevedibile da parte dell'operatore del mezzo di sollevamento; tale attività, di per sé neutra, non interrompe né attenua il nesso causale, poiché l'evento è dipeso non da un comportamento imprudente del lavoratore, bensì dalla decisione dell'operatore di proseguire il carico nonostante la presenza del ricorrente e nonostante il carico non fosse ancora stabilizzato.

Pertanto, secondo il criterio della causalità civile fondato sul modello del *più probabile che non* (art. 40 c.p. in combinato con art. 2043 c.c.), deve ritenersi che l'infortunio sia stato causato dalla condotta di **Controparte_2**, quale *conditio sine qua non* dell'evento, anche sotto il profilo della prevedibilità e prevenibilità dell'evento lesivo.

Infatti, la decisione di proseguire nell'azione di carico, nonostante il carico non fosse stabilizzato e il lavoratore si trovasse nell'area di manovra, costituisce la condotta causativa dell'evento: una condotta che integra un rischio specifico governato

dall'operatore del mezzo, il quale è l'unico soggetto in grado di valutare il momento sicuro per compiere la manovra.

Per contro, come detto, la violazione di una regola interna del DVR del datore di lavoro del ricorrente non è sufficiente a fondare un concorso di colpa, poiché non ha carattere determinante né esclusivo e non è abnorme né imprevedibile.

In conclusione, anche ove si volesse ravvisare un comportamento non pienamente prudente da parte del lavoratore, esso non ha comunque efficacia causale autonoma o idonea a ridurre la responsabilità del convenuto, essendo l'infortunio direttamente riconducibile alla condotta di carico impropria posta in essere da **Controparte_2**.

8. La responsabilità di **Controparte_2**

Preliminarmente, giova rilevare che l'art. 1 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) nell'elencare le attività per le quale è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto considerate attività pericolose, ricomprende anche i lavori “di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali” e “di carico o scarico” (cfr. art. 1, comma 3, nn. 7 e 10).

Orbene, alla luce di tale previsione normativa e tenuto conto, peraltro, della spiccata potenzialità offensiva di dette attività, le stesse devono quindi ritenersi “attività pericolose”, e dunque soggette al regime giuridico di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c..

D'altra parte, si evidenzia, *ad abundantiam*, come trattasi di attività che implicano la movimentazione di merci pesanti, e che coinvolgono spesso in tali operazioni diversi soggetti (ad esempio, autotrasportatori esterni, addetti alle operazioni di carico e scarico), sì da rendere necessaria l'adozione di misure preventive e protettive volte ad evitare danni a terzi (quali, in particolare, i traumi da schiacciamento, come quello verificatosi nel caso di specie).

Da tale qualificazione giuridica discende, come già detto, l'applicazione del regime normativo previsto dall'art. 2050 c.c., a tenore del quale: “*Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*”.

La ratio della norma è da ravvisare nell'esigenza di assicurare al soggetto danneggiato una

tutela più ampia di quella prevista dall'art. 2043 c.c., in presenza di siffatte attività connotate da un'intrinseca potenzialità offensiva, ma tuttavia considerate lecite dall'ordinamento.

Il regime di imputazione previsto dalla norma comporta che - ai fini della configurabilità dell'illecito - è onere del danneggiato provare l'esistenza di due condizioni: l'esercizio dell'attività pericolosa e il nesso di causalità tra la stessa e il danno.

Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, in relazione alla prova del nesso di causalità, ha - anche recentemente - chiarito che: *“in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (...) la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nell'ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente”* (cfr. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 19872 del 22.09.2014).

Nel caso di specie, come in precedenza osservato, l'onere probatorio è stato correttamente assolto dal danneggiato.

Infatti, è pacifico che l'attività svolta da **Controparte_2** - movimentazione meccanica e caricamento di rotoballe di fieno su un mezzo pesante - integra un'attività per sua natura pericolosa, comportando l'utilizzo di macchinari e la gestione di carichi instabili, con rischio elevato di schiacciamento.

Pertanto, ai fini dell'operatività della norma è sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, gravando, invece, sul convenuto l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Dalla relazione ATS e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza da **Controparte_2**, come in precedenza osservato, risulta dimostrato che proprio la manovra di caricamento della rotoballa centrale, mentre quella posta all'estremità del rimorchio non era stata ancora fissata con le cinghie di sicurezza, ha determinato lo spostamento del carico e la caduta della rotoballa terminale che ha colpito l'autista. Con la conseguenza che risulta dimostrato il nesso di causalità tra l'attività pericolosa e il danno.

Per contro, *Controparte_2* non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria, di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare l'evento: al contrario, ha posto in essere una manovra imprudente, non coordinata e in violazione delle ordinarie regole di sicurezza, contribuendo causalmente e direttamente alla produzione del danno. Appare necessario sottolineare nuovamente che non è stato dimostrato che sia stato l'autista a richiedere il carico di 22 rotoballe al posto di 20 e, in ogni caso, essendo incontestato che le manovre di carico siano state effettuate da *Controparte_2*, è quest'ultimo ad avere la responsabilità delle scorrette manovre poste in essere, compresa quella di aver tentato di sistemare più rotoballe e di procedere al caricamento di quella centrale prima che l'autista avesse fissato quella posteriore.

Pertanto, sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2050 c.c.

9. La responsabilità di *Controparte_1*

Quanto alla posizione di *Controparte_1*, titolare dell'azienda agricola presso la quale si è verificato l'infortunio, occorre rilevare quanto segue.

È pacifico, in quanto non contestato, che *Controparte_2*, pur non essendo formalmente dipendente del padre, prestava in più occasioni la propria attività all'interno dell'azienda agricola, ivi compreso il giorno dell'infortunio. Tale circostanza era pacificamente nota al titolare, che ne traeva un'utilità diretta in termini di supporto operativo all'attività aziendale.

In tale contesto, sul piano giuridico, la fattispecie in esame è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2043 e segg., e 2049 C.c., norma che attribuisce ai padroni ed ai committenti la responsabilità per i danni causati a terzi dai propri domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti.

Ciò posto, secondo l'orientamento consolidato la responsabilità può comunque dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di preposizione, la commissione di un fatto illecito da parte del preposto, la connessione tra le incombenze ed il danno prodotto.

Appare chiaro che il primo requisito non può essere messo in discussione quando chi commette il fatto illecito prestasse attività all'interno dell'azienda con il consenso del titolare. In altri termini, nel caso di specie, l'attività svolta dal figlio deve considerarsi resa

nell'interesse dell'imprenditore e sotto la sua sfera organizzativa, si da integrare il presupposto soggettivo della responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.

Il secondo requisito indica che il preponente risponde del fatto doloso o colposo del preposto che abbia cagionato ad altri un danno.

Secondo un orientamento, l'espressione andrebbe intesa in senso rigorosamente obiettivo ed il preponente risponde del fatto quando questo sia stato commesso dal preposto nell'esercizio delle incombenze, senza alcun riguardo per la colpevolezza del preposto medesimo, e quindi anche senza colpa. L'opinione prevalente e la giurisprudenza sono tuttavia nel senso che l'espressione utilizzata dal legislatore nell'art. 2049 C.c. vada intesa come fatto antiggiuridico colpevole; in caso contrario - si osserva - il preponente finirebbe per rispondere in via indiretta di fatti che, se avesse commesso personalmente, non avrebbero comportato responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. n° 86/3025, cit., ex multis).

Nel caso di specie la colpa del Controparte_2 è accertata sulla base delle circostanze esposte ai punti precedenti e in tale situazione la prova liberatoria (a carico del preponente) è in concreto costituita dalla prova del caso fortuito, che non è stata fornita. Anzi, la riportata ricostruzione dei fatti, come già rilevato, esclude radicalmente che l'evento possa essere causalmente imputabile al ricorrente. Nemmeno risulta provato - né ipotizzabile - che l'infortunio sia da ricondurre ad un caso fortuito, non prevedibile nemmeno in astratto.

Il terzo requisito è costituito dal nesso di causalità, per il quale la dottrina ha proposto vari criteri (dal rischio tipico di impresa, al concetto di pertinenza): la giurisprudenza, in modo da tempo costante, risolve il problema della causalità fra esercizio delle incombenze e fatto illecito mediante la formula della "occasionalità necessaria", secondo il quale è sufficiente che l'esercizio delle incombenze esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto, e pur non costituendo causa dell'evento, ne abbia soltanto agevolato la verifica, nel senso di averlo reso possibile: il fatto illecito può considerarsi commesso nell'esercizio delle incombenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 C.c. *"non solo quando l'esercizio delle incombenze ne sia stato la causa immediata e diretta, ma anche esso abbia reso possibile o comunque favorito la commissione dell'illecito, pure se il commesso abbia agito autonomamente nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto i limiti delle mansioni"*

(giurisprudenza costante, a partire da epoca ormai risalente: cfr. Cass. 9/5/86, n. 3093; Cass. 27/3/87, n. 2994; Cass. 16/3/90, n. 2154; Cass. 17/3/90, n. 2226; Cass. 7/8/97, n. 7331; Cass. 26/6/98, n. 6341; Cass. 20/3/99, n. 2574). Pertanto, la responsabilità in parola può sussistere anche quando il commesso abbia agito oltre i limiti delle sue mansioni (cfr. Cass. n. 2994/87, cit.; Cass. 11/8/88, n. 4927).

Nel caso di specie è, comunque, evidente che l'esercizio delle incombenze è stato la causa immediata e diretta del danno. Inoltre, trattandosi di danno a terzo estraneo all'organizzazione aziendale, è irrilevante l'indagine sulla colpa del lavoratore e la sua compatibilità con la colpa del datore di lavoro, cui l'evento dannoso è imputabile per la posizione di garanzia conferitagli dall'art. 2087 C.c..

In altri termini, il titolare risponde per l'operato dei propri ausiliari, anche di fatto, quando l'attività di costoro si inserisce nel processo produttivo aziendale o quando egli si avvalga della loro collaborazione.

Nel caso di specie, *Controparte_1* ha beneficiato dell'ausilio del figlio nelle operazioni di movimentazione e caricamento delle rotoballe, operazioni svolte per conto e nell'interesse dell'azienda agricola.

Il fatto che *Controparte_1* non fosse presente al momento dell'infortunio non esclude la sua responsabilità, essendo invece rilevante la mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza e l'assenza di adeguate istruzioni operative, punti sui quali i convenuti non hanno né dimostrato e né dedotto alcunché.

In conclusione, *Controparte_1* risponde per il fatto dannoso causato da chi operava nella sua sfera organizzativa e nell'interesse dell'azienda, e per la mancata adozione delle misure necessarie ad evitare il verificarsi dell'infortunio.

10. Conclusioni sulla responsabilità dei convenuti

Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi raggiunta la piena prova della responsabilità dei resistenti nella causazione dell'infortunio occorso a *Parte_1*. È emerso, infatti, che l'evento è direttamente riconducibile alla manovra imprudente posta in essere da *Controparte_2*, il quale ha proceduto a caricare la rotoballa centrale pur in assenza del preventivo fissaggio con le cinghie della rotoballa posta all'estremità del rimorchio. Tale condotta, in violazione delle basilari regole di sicurezza e delle cautele

richieste in un'attività pericolosa quale la movimentazione di carichi voluminosi e instabili, integra pienamente la responsabilità ex art. 2050 c.c.

Parimenti fondata è la responsabilità di **Controparte_1**, ai sensi degli artt. 2049 e 1228 c.c., atteso che l'attività svolta dal figlio era resa nell'interesse dell'azienda agricola, con il consenso e nell'ambito dell'organizzazione del titolare, il quale ha omesso di predisporre adeguate misure di sicurezza e di vigilare su una prassi operativa – caricamento di un numero eccessivo di rotoballe rispetto alla sagoma del rimorchio – espressamente qualificata dall'ATS come scorretta e idonea ad incrementare il rischio di caduta del carico.

Deve invece escludersi qualsiasi profilo di concorso di colpa in capo al ricorrente. Le risultanze istruttorie dimostrano che egli si trovava nel punto corretto per svolgere le ordinarie operazioni di fissaggio delle rotoballe già posizionate, attività che rientrava nelle sue mansioni e che stava eseguendo necessariamente per procedere con le modalità di carico effettuate dal **Controparte_2**. L'evento non è in alcun modo dipeso da una sua condotta imprudente o anomala, bensì dalla non coordinata e pericolosa manovra di carico effettuata da **Controparte_2** e dalle carenze organizzative imputabili all'azienda agricola. Nessun addebito può pertanto muoversi al ricorrente, sicché non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.

La responsabilità dei due convenuti è solidale ai sensi degli artt. 2055 e 1294 c.c.; infatti *“in materia di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 1294 del codice civile tra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere”* (Cass. 2517/23).

Infine, occorre rilevare che l'archiviazione in sede penale dedotta dai resistenti non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, non applicandosi, in tale sede la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. e tanto meno l'art. 2049 c.c..

Accertata, dunque, la responsabilità dei convenuti e l'assenza di concorso di colpa del danneggiato, può procedersi all'esame del danno risarcibile.

11. Risarcimento del danno

11.1. Danno non patrimoniale

11.1.1. Fermo quanto precede, occorre soffermarsi sulla liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come ingiusto ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 C.c., perché lesivo dell'integrità personale, del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.

Alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che il danno biologico sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell'età, di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto.

11.1.2. Ad integrare la valutazione equitativa del Tribunale soccorre inoltre la consulenza tecnica d'ufficio (immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti e di quanto direttamente constatato dal consulente nel corso della visita del danneggiato, sono di sicura affidabilità), che ha accertato, in primo luogo, rispondendo a specifico quesito, la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'infortunio: *"Nessun dubbio sussiste in merito al riconoscimento del nesso di causalità materiale tra i postumi da noi riscontrati sul soggetto e l'infortunio occorsogli il giorno 26/08/2022. Nel corso delle operazioni peritali il CTP Dr. Per_2 ollevava dubbi in merito al nesso causale fra l'infortunio e le lesioni tendinee della spalla sinistra stante il ritardo diagnostico che le caratterizza: nel merito tuttavia occorre evidenziare innanzitutto la sussistenza di fratture multiple a livello toracico e della scapola omolaterale alla lesione tendinea documentata, quindi la sussistenza di certificazione che attesta un continuum fenomenologico fra l'evento ed il successivo intervento di riparazione della cuffia dei rotatori con ribadita persistenza della sintomatologia algica e limitazione funzionale della spalla verosimilmente interpretata nelle fasi iniziali da una concomitante frattura di scapola; infine da considerare come anche in ambito CP_3 tale nesso è stato riconosciuto con giudizio che, come detto, si ritiene giustificato e condivisibile"*; quindi, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che in conseguenza dei fatti per cui è causa parte attrice ha riportato lesioni compiutamente descritte nelle considerazioni medico legali dell'elaborato peritale, al quale per brevità si fa integrale rinvio, descrivendole come segue: *"grave politraumatismo da schiacciamento ed in particolare un trauma addominale con strappamento dei vasi ileocolici e rami mesenterici superiori con allegato emoperitoneo trattato chirurgicamente con intervento di laparotomia esplorativa, sezione dei vasi ileocolici, emicolectomia destra e laparostomia con successive confezionamento di anastomosi ileo-colica, trauma lombare con frattura dei processi trasversi di destra di L1 ed L2 trattate conservativamente con*

busto, trauma toracici con fratture costali dalla IV alla VII associate a frattura composta dello sterno, contusioni polmonari con aree atelectasiche ad evoluzione favorevole, trauma del cingolo scapolo-omeroale sinistro con frattura pluriframmentata di scapola trattata conservativamente e lesione del tendine sovraspinato trattata chirurgicamente, frattura scomposta della metaepifisi distale di perone destro trattata osteosintetizzata chirurgicamente".

La consulenza tecnica ha rilevato, con riferimento al danno biologico temporaneo che *“tenuto conto dell’iter clinico seguito dall’interessato si ritiene di poter complessivamente individuare una Inabilità Temporanea Biologica Totale di giorni 87 (corrispondenti ai periodi di documentati ricoveri ospedalieri) oltre ad ulteriori giorni 60 di Inabilità Temporanea Biologica Parziale al 75% ed ulteriori 90 giorni di Inabilità Temporanea Biologica Parziale al 50%. Certamente il danno biologico temporaneo risulta successivamente essersi protratto oltre ma tale ulteriore periodo risulta essere “assorbito” dal danno biologico permanente superiore in termini percentuali?”.*

Con riferimento, invece, al danno biologico permanente, ha concluso nel senso che *“residua un quadro menomativo rappresentato da algie e limitazione funzionale della spalla sinistra, esiti paucisintomatici di multiple fratture costali, risentimento algico della colonna vertebrale associata a limitazione funzionale, addominalgie associate ad ampio esito cicatriziale da accesso laparotomico con valenza estetica e di indebolimento della parete addominale, algie e deficit funzionale della caviglia destra con allegati esiti estetici. Tale complesso menomativo giustifica il riconoscimento di un Danno Biologico Permanente valutabile nella misura del 30% (trenta per cento)”.*

Inoltre, il CTU ha chiarito, con riferimento al danno alla capacità lavorativa specifica che *“si deve considerare come l’interessato abbia di fatto ripreso l’attività lavorativa ma con difformi mansioni e pertanto con un dichiarato decremento di stipendio di circa 250 euro mensili. Sul piano medico legale si rileva come effettivamente le menomazioni siano di fatto incompatibili su alcune specifiche mansioni precedentemente svolte ed in particolare le manovre di legatura dei carichi e di copertura con teli degli stessi, mansioni che necessariamente devono essere svolte dall’autista ad integrare le mere mansioni di guida. Demandando evidentemente all’equo giudizio del Sig. Giudice l’apprezzamento di tale aspetto di danno ovvero la sua quantificazione economica anche alla luce dei dati circostanziali allegati dalle parti si ritiene che sul piano medico legale sussistano i presupposti per il riconoscimento di un danno alla capacità lavorativa specifica quantificabile nella misura del 10%”.*

La relazione peritale, inoltre, indicava il grado di sofferenza conseguente alle lesioni documentate di grado elevato per i primi 30 giorni, di grado medio per i successivi 60 giorni e di grado lieve per il periodo successivo di danno biologico temporaneo.

Sulle spese mediche, accertava la presenza di una sola fattura di euro 60, chiarendo, che *“trattasi di accertamento specialistico effettuato dal Dr. Persona_3, ortopedico, ma non viene allegato il relativo certificato e pertanto non si è in grado di esprimere un giudizio in tema di nesso causale”*.

11.1.3. Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sono condivisibili per le stesse ragioni esposte nel percorso motivazionale seguito dal consulente tecnico, sostanzialmente applicativo di precisi riferimenti normativi anche secondari, portano alla quantificazione del danno emergente subito da parte attrice sulla base delle indicazioni fornite dall'elaborato, senza necessità di chiarimenti o approfondimenti.

D'altronde, la consulenza tecnica d'ufficio risponde alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte (nella specie solo di quello di parte convenuta), con puntuali considerazioni all'esito delle quali le sopra esposte conclusioni rimangono confermate.

11.2 Quantificazione del danno non patrimoniale

11.2.1. Orbene, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, va rilevato che trovano applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali hanno assunto la natura di parametro uniforme di liquidazione equitativa del danno, ancorché modulabile in relazione alle circostanze del caso concreto; infatti, la Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 12408 del 07.06.2011, e da ultimo Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 11754 del 15.05.2018) ha conferito “vocazione” nazionale al sistema tabellare milanese, chiarendo che: *“nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a*

giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.

In particolare, secondo il sistema tabellare milanese i valori di liquidazione per il danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica sono parametrati all'età del danneggiato e alla percentuale di invalidità permanente accertata in sede medico-legale; con riguardo, invece, al danno da lesione temporanea dell'integrità psico-fisica - secondo le più recenti tabelle, nella versione aggiornata “2024” - il valore di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta è pari ad € 115,00, con possibilità di un aumento personalizzato fino al 50 % in presenza di allegate e comprovate peculiarità.

Nel caso di specie, come già rilevato, il CTU ha accertato che il ricorrente ha riportato: 87 giorni di invalidità temporanea totale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e una invalidità permanente pari al 30%.

Tali conclusioni, come osservato in precedenza, si ritengono pienamente condivisibili.

11.2.2. Ciò detto, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale così determinato occorre poi distinguere e liquidare separatamente il danno biologico permanente da quello temporaneo.

Quanto alla lesione all'integrità psicofisica permanente, in applicazione dei valori medi indicati dalle tabelle del Tribunale di Milano (nella versione aggiornata “2024”), avuto riguardo all'entità della percentuale di invalidità riscontrata e all'età del danneggiato al momento del sinistro (56 anni) e alla sofferenza patita, accertata dal CTU, tale danno va determinato nella somma pari ad € 159.000,00.

Con riguardo, invece, al danno biologico temporaneo, in applicazione del valore monetario di liquidazione pro die indicato nella tabella aggiornata e tenuto conto degli esiti della consulenza medico-legale, lo stesso va determinato per l'inabilità temporanea assoluta nella somma pari ad € 20.355,00 (Invalidità temporanea totale: € 10.005,00; Invalidità temporanea parziale al 75%: € 5.175,00; Invalidità temporanea parziale al 50%: € 5.175,00).

12. Danno patrimoniale e sua quantificazione

Il ricorrente ha, altresì, chiesto il ristoro del danno patrimoniale subito per effetto della perdita della capacità lavorativa specifica e la differenza tra la retribuzione dovuta (per il periodo in cui **Pt_1** è rimasto a casa infortunato) e l'indennità temporanea lavorativa ricevuta dall'**CP-**

Con riferimento alla perdita della capacità lavorativa specifica, quantificata dal CTU nella misura del 10%. Nella relazione peritale, in particolare, si dà atto che il ricorrente ha ripreso l'attività lavorativa ma con difformi mansioni e con un "dichiarato" decremento dello stipendio di circa 250 euro mensili. In ricorso, parte ricorrente, invece, lamentava la perdita della c.d. "indennità fieno" pari a circa 100,00 euro mensili.

Tuttavia, parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione rilevante inerente al rapporto di lavoro né ha allegato o documentato l'entità della retribuzione mensile percepita attualmente.

Ebbene, come chiarito anche dalla Suprema Corte, la prova del danno da incapacità di lavoro permanente, sia per il lavoratore dipendente che per quello autonomo, va fornita dimostrando che, dopo il sinistro ed a causa di esso, la retribuzione o il reddito ha subito una decurtazione non transeunte (cfr. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2639 del 10.03.1998). Ed ancora, nella sentenza n. 230 del 09.01.2001 la Corte di Cassazione ha precisato che la riduzione della capacità lavorativa generica o della capacità lavorativa specifica possono dar luogo ad un danno patrimoniale risarcibile soltanto se producano una riduzione della capacità di produrre reddito, risarcibile a titolo di lucro cessante; tale riduzione della capacità di produrre reddito, tuttavia, non può mai considerarsi in re ipsa, per la sola esistenza delle lesioni, ma deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato, occorrendo che sia provata, eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici, non solo una contrazione del reddito ma anche l'esistenza di nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta.

Nel caso di specie, quindi, applicando tali principi di diritto alla fattispecie in esame deve escludersi la risarcibilità di tale danno, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova della diminuzione dei propri guadagni a seguito delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro. Così come, nessuna rilevanza può attribuirsi alla generica circostanza secondo cui è "probabile un anticipato collocamento a riposo, con conseguente presumibile danno

per lucro cessante”, trattandosi solo di danno potenziale, non risultando lo stesso né certo né probabile.

Con riferimento, poi, alla richiesta differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito e l'indennità temporanea lavorativa ricevuta dall'^{CP-} occorre rilevare quanto segue.

È pacifico in giurisprudenza che l'indennità per inabilità temporanea assoluta corrisposta dall' CP_3 non integra un ristoro completo del pregiudizio patrimoniale subito dal lavoratore.

L' CP_3 , infatti, non risarcisce il danno, ma eroga una prestazione parziale e forfettaria (art. 68 d.P.R. 1124/1965), che copre solo una quota della retribuzione. La quota residua, ossia la differenza tra la retribuzione piena e quanto effettivamente indennizzato dall' CP_3 , resta a carico del responsabile civile.

Parte ricorrente ha allegato all'uopo le buste paga relativa al periodo luglio 2021-luglio 2022 e quelle relative al periodo agosto 2023-agosto 2023.

Ciò posto, il ricorrente indica un danno differenziale pari ad € 14.700,45, calcolato per differenza tra la retribuzione percepita nell'anno antecedente l'infortunio, pari ad € 34.820,00, e quella percepita nell'anno successivo, pari ad € 7.457,53, detratta l'indennità CP_3 .

Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che l'indennità temporanea riconosciuta dall' CP_3 per il periodo 30.8.2022 – 30.6.2023 è pari ad € 20.106,29, importo non coincidente con quello implicitamente utilizzato nel calcolo attoreo.

Pertanto, il conteggio proposto dal ricorrente non può essere condiviso, dovendosi ricalcolare il danno differenziale secondo criteri di esattezza matematica e coerenza documentale, con conseguente quantificazione in € 7.256,18, pari alla differenza tra la retribuzione perduta e l'indennità CP_3 effettivamente percepita ($7.457,53 + 20.106,29 = 27.563,82$; $34.820,00 - 27.563,82 = 7.256,18$).

Infine, nell'ambito del danno patrimoniale, parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle spese mediche allegate, pari a 60,00 euro. Tuttavia, tale somma non può essere riconosciuta, in quanto il CTU ha chiarito che non essendo stato allegato il certificato relativo alla fattura in atti, *“non si è in grado di esprimere un giudizio in tema di nesso causale”*.

Non risultano, invece, provate le spese mediche future, solo genericamente richieste.

13. Danno differenziale

Giova, a questo punto, sottolineare che il sinistro occorso al ricorrente è stato indennizzato dall' **CP_3** secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000, art. 13 che, per gli infortuni verificatisi successivamente al 24.07.2000, ha previsto l'indennizzabilità da parte dell'ente previdenziale anche del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica dell'infortunato.

Più in dettaglio, l'**CP_3** indennizza due tipi di danno, e nella specie, quello biologico, ai sensi del cit. art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 (ovverosia, le menomazioni di grado pari o superiore al 6% conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale), e quello patrimoniale (che può avere ad oggetto sia il lucro cessante da perdita o riduzione della capacità di guadagno e da perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia sia il danno emergente relativo agli esborsi sostenuti dalla vittima per le cure mediche).

Consegue che per le somme pagate in forza dei sopracitati titoli l' **CP_3** ha sempre diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili, con due limiti: il primo è che l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario; il secondo è che l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile (cfr, sul punto, di recente, Cassazione civile, sez. 6 - 3, ordinanza n. 26647 del 18.10.2019).

In tali casi, al fine di evitare un'indebita locupletazione del danno e al contempo assicurare il rispetto del principio di integralità del risarcimento del danno, va riconosciuto al danneggiato il c.d. danno differenziale, ossia quella parte del danno biologico e patrimoniale che, a seguito della liquidazione con criteri civilistici, dovesse risultare superiore a quanto liquidatogli complessivamente dall'istituto a titolo di indennizzo e che va determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo, liquidato dal Giudice secondo i principi e i criteri di cui all'art. 1223 c.c., e s.s. e art. 2056 c.c., e s.s., quello delle corrispondenti prestazioni liquidate dall' **CP_3** , tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 9112 del 02.04.2019).

A tal fine, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 9112 del

02.04.2019, Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 12566 del 22.05.2018) ha chiarito che “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ^{CP-} ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'^{CP-} secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ^{CP-} rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ^{CP-} destinata a ristorare il danno biologico permanente.”

In altri termini, alla luce dei principi di diritto soprarichiamati, possono essere oggetto di detrazione solo quelle poste risarcitorie tra loro omogenee per natura e funzione, erogate cioè “allo stesso titolo”, dovendosi verificare il “collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria”.

Ciò detto, deve quindi procedersi alla liquidazione del danno in termini differenziali, scomponendo il quantum corrisposto dall'ente previdenziale a titolo di danno patrimoniale, da un lato, e di danno non patrimoniale dall'altro, e provvedendo alla sottrazione delle sole poste tra loro omogenee, quanto alla causa giustificatrice della dazione.

Nel compimento di tale operazione di calcolo deve tenersi conto che dalla documentazione in atti risulta che ^{CP_3} ha erogato al ricorrente la somma di € 20.106,29 a titolo di “indennità temporanea”, la somma di € 153.064,02 a titolo di “danno patrimoniale” e la somma di € 80.964,37 a titolo di “danno biologico”.

Orbene, le prime due voci costituiscono una prestazione economica sostitutiva della retribuzione e della perdita della capacità lavorativa specifica dell'assicurato, per cui esse non vanno computate in questa sede, atteso che nessuna somma di natura omogenea da portare in detrazione è stata riconosciuta al danneggiato.

Invece, l'ultima somma, corrisposta a titolo di “danno biologico”, corrisponde per natura e funzione al danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente riconosciuto e liquidato in questa sede e pertanto deve essere oggetto di detrazione.

Di conseguenza, detraendo il valore capitale della quota della rendita **CP_3** destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, il danno biologico dall'importo del danno non patrimoniale complessivamente riconosciuto al ricorrente per la percentuale di invalidità permanente riportata in conseguenza del sinistro (compreso anche l'aumento conseguente all'applicazione del coefficiente di personalizzazione) il danno differenziale risulta pari ad € 78.035,63 (159.000,00 – 80.964,37=78.035,63) (cfr., sentenza n. 9112 del 02.04.2019, ove la Suprema Corte espressamente chiarisce che nella comparazione tra danno civilistico e indennizzo **CP_3** deve procedersi al “raffronto tra danno biologico in tutte le sue componenti (menomazione all'integrità psicofisica, sia standard che peculiare in relazione al caso concreto, e alterazione degli aspetti dinamico-relazionale) e copertura assicurativa”).

14. Conclusioni sul risarcimento del danno

In definitiva, deve riconoscersi al ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, un importo complessivo pari ad € 98.390,63 (corrispondente alla sommatoria del danno biologico differenziale per invalidità permanente e del danno biologico temporaneo: 78.035,63 + 20.355,00= 98.390,63).

Le somme così determinate - liquidate in applicazione dei valori più recenti – vanno devalutate avuto riguardo al momento del fatto illecito (26.8.2022); quindi, trattandosi di debiti di valore, vanno rivalutate anno per anno dal giorno del fatto sino alla data della pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici Istat di ciascun anno di riferimento e, su ciascuno importo annuale, vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali dell'anno di riferimento. Infine, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo saranno dovuti i soli interessi legali.

Ed ancora, al medesimo spetta, per le ragioni di cui sopra, il risarcimento del danno patrimoniale nella misura pari ad € 7.256,18. Su tale somma va operata la rivalutazione anno per anno dal giorno del fatto sino alla data della pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici Istat di ciascun anno di riferimento; inoltre, anche su ciascuno importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura degli

interessi legali dell'anno di riferimento, e dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo saranno dovuti i soli interessi legali.

15. Spese di lite

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione degli esiti del giudizio dette spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (nella formulazione aggiornata a seguito del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), assumendo come parametro - a fronte della particolare complessità delle questioni di diritto e di fatto sottese alla controversia - i valori medi di ciascuna fase svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e tenendo conto, ai fini dell'individuazione del valore della causa, della somma attribuita alla parte vittoriosa.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido, con diritto di ripetizione di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto in acconto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta e dichiara la responsabilità solidale di *Controparte_1* e di *CP_2* [...] nella causazione del sinistro occorso a *Parte_1* in data 26.8.2022;
- 2) condanna *Controparte_1* e di *Controparte_2*, in solido, al pagamento a favore di *Parte_1* della somma pari ad € 98.390,63, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da quest'ultimo; su tale somma va operata la devalutazione, la rivalutazione e l'applicazione degli interessi compensativi come indicate in parte motiva, oltre all'applicazione degli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- 3) condanna *Controparte_1* e di *Controparte_2*, in solido, al pagamento a favore di *Parte_1* della somma pari ad € 7.256,18, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da quest'ultimo, oltre rivalutazione e applicazione degli interessi compensativi come indicate in parte motiva, nonché l'applicazione degli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- 4) condanna *Controparte_1* e di *Controparte_2*, in solido, a rimborsare a *Pt_1* [...] le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso spese generali,

i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- 5) pone definitivamente a carico di *Controparte_1* e di *Controparte_2*, in solido, le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato.

Così deciso in Mantova in data 20/03/2026

Il Giudice

Benedetta Boero